



# Mod.1\_FAC SIMILE – DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER LA RESTITUZIONE DEL CORPO AL FIDUCIARIO/FAMIGLIA – ex Art.6 Legge 10/2020<sup>1</sup>

## DISPONE QUANTO SEGUE

Terminate le fasi di studio, formazione e ricerca scientifica:

- A. Il corpo del donante dovrà essere restituito alla famiglia
- B. Il Centro dovrà provvedere alla tumulazione/cremazione (se il donatore ha espresso il desiderio di essere cremato)

## DICHIARA INOLTRE

- i. di agire, col preventivo consenso ed in nome e per conto di tutti gli eredi e che, in ogni caso, il Centro si intenderà e resterà estraneo all'azione che ne consegue e, pertanto, di assolvere e tenere indenne il Centro da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da pretese o recriminazione che dovessero essere sollevate da terzi con riferimento ai punti A e B della presente dichiarazione;
- ii. di impegnarsi a traslare la salma di \_\_\_\_\_, a proprie cura e spese in altro loculo, ove soggetti diversi dovessero reclamare e dimostrare la titolarità del diritto alla tumulazione nel sopra citato loculo;
- iii. di assumersi ogni onere derivante dalla presente dichiarazione sollevando il Centro da ogni e conseguente responsabilità in merito;
- iv. di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. n. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente con seguenti al provvedimento che codesto Comune andrà ad emanare sulla base di dichiarazioni mendaci non veritiere, così come sancito dall'art. n. 75 del medesimo DPR n. 445/2000;

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

(firma fiduciario) \_\_\_\_\_

1. Il presente modulo di consenso **è solo un fac simile**

[Legge 10 del 10.02.2020](#): «Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post-mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica»

[D.M. 18.07.2024](#): « Modalità di trasmissione telematica dei contenuti relativi a dichiarazione di consenso all'utilizzo del proprio corpo e dei tessuti e dei post-mortem, a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica ».

*In caso di contrasto tra le volontà del Fiduciario e la Famiglia del donante preverrà quanto disposto dalla Famiglia come indicato all'Articolo 6 - Restituzione del corpo del defunto (Legge n. 10, 10 febbraio 2020*

[DPR 47/2023](#) "Regolamento recante norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem:

-Art. 4 co. 8 "Dopo l'utilizzo, il corpo viene restituito in condizioni dignitose alla famiglia entro il termine di dodici mesi dalla data della consegna. Nel caso in cui la famiglia non richieda la restituzione del corpo al centro di riferimento, il centro medesimo provvede alla sepoltura ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, o alla cremazione, nel caso in cui il defunto abbia espresso una volontà in tal senso, ai sensi dell'articolo 79 del predetto decreto n. 285 del 1990, nonché delle norme regionali di attuazione della legge 30 marzo 2001, n. 130, recante la disciplina della cremazione e dispersione delle ceneri. In entrambi i casi, il responsabile del centro di riferimento inoltra al comune del luogo ove è avvenuto il decesso la relativa richiesta di trasporto del corpo".

Art. 5 "Raccordo con l'ordinamento dello stato civile" - 1. L'ufficiale dello stato civile, acquisita la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 3, differisce gli adempimenti relativi alle autorizzazioni all'inumazione alla tumulazione alla cremazione al termine dell'utilizzo del corpo, o dei suoi organi o tessuti. 2. Terminato l'utilizzo del corpo, per l'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione e alla cremazione si rinvia alle disposizioni previste dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, nonché dalla legge n. 130 del 2001 e dalle relative norme regionali di attuazione. 3. Qualora il corpo venga restituito alla famiglia o nel caso in cui il corpo non sia stato accolto da nessun centro di riferimento nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 2, la relativa richiesta è avanzata dai congiunti del disponente all'ufficiale dello stato civile, nel caso di inumazione e di tumulazione, o al Sindaco-ufficiale dello stato civile, nel caso di cremazione, del comune ove ha avuto luogo il decesso del disponente. 4. Nell'ipotesi in cui la famiglia non richieda la restituzione del corpo, il responsabile del centro di riferimento formula apposita istanza all'ufficiale dello stato civile, nel caso di inumazione e di tumulazione, o al Sindaco-ufficiale di stato civile, nel caso di cremazione, del comune ove ha avuto luogo il decesso del disponente".